

TRIBUNALE DI ASTI

Il Giudice,

Visto il piano del consumatore presentato da MERLUZZO Rocco, nato ad Alba il 20.9.1964, vista la documentazione depositata;

rilevato che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 27.01.2012, n. 3;

visto l'art. 12 BIS l. n. 3/2012,

ritenuto che nell'ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sia ammissibile l'interruzione delle trattenute stipendiali destinate alla restituzione di finanziamenti in quanto, diversamente opinando, e dunque non assoggettando anche tali tipi di credito ad una riformulazione dell'obbligazione al pari degli altri creditori, andrebbe minata la natura concorsuale dei procedimenti di cui alla normativa di riferimento e, con essa, la necessità di attuare una parità di trattamento del ceto creditorio;

ritenuto pertanto che debba essere dichiarata l'interruzione delle trattenute mensili, pari ad 1/5 ciascuna, già concordate con Tower S.r.l. e Italcresi S.p.a., nonché del pignoramento in corso sul quinto dello stipendio;

FISSA

per la comparizione del debitore istante e dei creditori l'udienza del 5.10.2020 ore 12,10,

dispone

la comunicazione della proposta e del presente decreto ai creditori almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'udienza, con le modalità previste dall'art. 1 bis, l. 3/2012, a cura del O.C.C

stabilisce

la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito del Tribunale di Asti, epurata, a cura dei ricorrenti, dei dati sensibili afferenti soggetti terzi

dispone

ai sensi dell'art 12 bis comma 2 l.3712 che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

dichiara interrotte le trattenute sullo stipendio mensile, pari ad 1/5 ciascuna, già concordate con Tower S.r.l. e Italcresi S.p.a., come in parte motiva.

Si comunichi.

Asti, 20.7.2020

Il Giudice
Dott. Andrea Carena

